



Lavoro a chiamata, ho diritto alla disoccupazione?

Autore : Noemi Secci

Data: 24/08/2016

Lavoro intermittente e indennità di disoccupazione Naspi: in quali casi il dipendente ha diritto alla prestazione?

Se hai un contratto di **lavoro a chiamata**, cioè svolgi una prestazione **discontinua**, in periodi predeterminati dell'anno o secondo le esigenze del datore di lavoro, puoi avere comunque diritto all'indennità di **disoccupazione Naspi**.

In particolare, se percepisci già l'indennità, puoi continuare a riceverla, una volta stipulato il **contratto intermittente**:

- durante i **periodi di inattività**, se non hai diritto all'**indennità di disponibilità** in quanto non è pattuito l'obbligo di rispondere alla chiamata: tali giornate, infatti, essendo periodi di non lavoro, sono indennizzabili con la Naspi, che invece viene sospesa nei giorni in cui il dipendente svolge la prestazione lavorativa;

- inoltre, i redditi da lavoro dipendente possono essere **cumulati** con la Naspi sino a raggiungere l'ammontare di **8.000 euro** annui: nell'ammontare è compreso anche l'importo dell'eventuale indennità di disponibilità; la Naspi viene però **ridotta** in misura pari all'**80%** del reddito di lavoro (ad esempio, se il reddito derivante dal lavoro



intermittente è pari a 1.000 euro, sono tolti 800 euro dall'indennità di disoccupazione).

Dunque, se hai un contratto intermittente e vuoi continuare a percepire la Naspi, devi comunicare all'Inps, entro un mese dalla ripresa dell'attività lavorativa, il **reddito annuo previsto**: la prestazione sarà così proporzionalmente ridotta e sarà effettuato il **conguaglio** a fine anno tra i due redditi. La comunicazione all'**Inps** deve essere effettuata col modello **Naspi-com**, direttamente dal sito web dell'istituto o tramite contact center o patronato.

Lavoro a chiamata e requisiti Naspi

Se invece non percepisci ancora la Naspi, devi sapere che i **requisiti** per ottenerla sono:

- **30 giornate** di lavoro nell'anno: col contratto intermittente, possono essere conteggiate le giornate effettivamente **lavorate** e non i **periodi di inattività**, nemmeno se viene pagata l'indennità di disponibilità da parte del datore di lavoro per l'obbligo di rispondere alla chiamata;

- **13 settimane di contributi** nei **4 anni** precedenti: i contributi sono dovuti anche sull'eventuale **indennità di disponibilità**, ma sono calcolati sulla retribuzione effettivamente erogata, senza l'applicazione di alcun minimale; questo significa che viene accreditata una settimana di contributi solo se la retribuzione imponibile settimanale supera i **200,74 euro**, perché il minimale settimanale ammonta al **40% del trattamento minimo** di pensione. In caso contrario, i contributi sono **ridotti** proporzionalmente sino a coprire l'ammontare minimo: figura, cioè, un numero di settimane più basso, ma con un imponibile che pari al minimale.



In presenza dei due requisiti delle 30 giornate di lavoro e delle 13 settimane di contributi, non puoi chiedere la Naspi se il contratto è **ancora in corso**, nemmeno durante i periodi di inattività non indennizzati: questi **periodi di non lavoro**, infatti, non sono assimilati alla perdita involontaria dell'occupazione.

L'indennità può essere invece richiesta entro i 68 giorni successivi alla cessazione del contratto di lavoro.